

N. 7/2009

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati del 26-27.11.2009
 - Possibile intervento sul bilancio di previsione
 - Intervento sulla modifica dei coefficienti di trasformazione
 - Diffida personale
-

- Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati del 26-27.11.2009
 - Possibile intervento sul bilancio di previsione

Brodolini delegato ingegnere per la Provincia di Macerata.

Arriva il materiale per il prossimo CND e non posso esimermi dall'intervenire.

In assenza di mutamenti di indirizzi, il bilancio di previsione 2010 non può che essere quello che è, così come presentato, ed anticipo il mio voto favorevole.

Perchè allora questo intervento che potrei risparmiarmi e risparmiarvi?

Il motivo è semplice: l'intervento è propedeutico al punto successivo in quanto nel bilancio si parla di cifre in milioni o miliardi di euro (leggere per credere) ed il punto successivo è la classica pagliuzza, almeno in termini di bilancio. Chi non vuole perdere tempo passi pure al punto successivo.

Corre l'obbligo di sottolineare alcuni dati che dal bilancio emergono più o meno chiaramente.

Se ricordiamo le previsioni a lungo termine dello studio Orrù & Associati, bilancio di previsione che va dal 2007 al 2056, che ovviamente non poteva tener conto della crisi economica, il saldo previdenziale sarebbe diventato negativo nel 2024, il patrimonio, dopo aver raggiunto il suo massimo nel 2030 con oltre 17 miliardi (€ 17.033.700.000) avrebbe cominciato a scendere sino a diventare negativo nel 2043, poi una Waterloo inarrestabile (oltre 83 miliardi di deficit nel 2056 -€ 83.169.832.000 per la cronaca).

In sostanza una situazione cassa descritta da una curva in salita sempre

più difficoltosa per poi prendere una discesa inarrestabile.

Ma a che punto siamo di quella curva?

I provvedimenti sulla sostenibilità non sono ancora entrati in vigore quindi un confronto tra le previsioni del 2007 per il 2010 (Orrù) e le attuali sempre per il 2010 ci dicono che percorso stiamo facendo rispetto al previsto.

Per il 2010 si prevedono oggi e si prevedevano (Orrù 2007 per il 2010) i seguenti dati:

- Avanzo economico € 494.457.000 (Orrù avanzo € 411.490.000 +20%) apparentemente stiamo meglio ma vediamo gli altri dati prima di tirare delle conclusioni
- Iscritti 150.200 (Orrù n. 140.114 +7,2%)
- Pensionati solo di vecchiaia (in termini economici la voce più importante) n. 6.815 (Orrù vecchiaia n. 4.789 +42,3%)
- Rapporto iscritti pensionati solo vecchiaia (il dato di maggior peso) 22 (Orrù rapporto 29,3 = 75% del previsto) dato tutto sommato confermato anche dalla diminuzione del rapporto iscritti/pensionati 2008/2010 in bilancio.
- Patrimonio inizio 2010 € 4.856.933.000 (Orrù € 5.339.054.000 =91% del previsto).

Mi appare evidente che la curva si è compressa rispetto al previsto su entrambi gli assi, cioè se continua così il patrimonio non raggiungerà il massimo previsto ed il saldo previdenziale, il saldo corrente ed il patrimonio a fine anno invertiranno il loro segno molto prima del previsto.

I provvedimenti presi per la sostenibilità, lo abbiamo già visto, allungheranno un pò i tempi, ma nulla potranno a lungo termine (studio Orrù & Associati documento del 17.12.2007 che prevede l'aliquota di equilibrio per il contributo soggettivo pari al 21,5% eventualmente riducibile al 18,5% nel caso di accettazione, da parte dei ministeri vigilanti, del contributo integrativo al 4%, contro una delibera approvata da questo CND di aliquota del 14% + 0,5% (0,56% ovviamente inefficace in quanto destinato alla solidarietà).

In altre parole l'indebitamento pro capite sta aumentando più del previsto ed i provvedimenti presi per la sostenibilità non son in grado di contenere tale disavanzo.

Se non vogliamo che in un futuro non lontano arrivi un commissario di governo che in quattro e quattr'otto imponga il sistema contributivo per tutti, dovremo prendere provvedimenti strutturali che incidano fortemente sulla cassa (ad esempio diminuzione delle aliquote di rendimento per i vari scaglioni delle pensioni retributive, innalzamento dell'età pensionabile e così via, altro che palliativi quali la modifica dei coefficienti di trasformazione che potranno

produrre, come dice lo studio Orrù “un effetto non rilevante per la sostenibilità della Cassa, anche se comunque positivo”).

Se qualcuno vorrà anticiparmi in tal senso sarò ben lieto di rinunciare al mio intervento eventualmente limitandomi ad una semplice espressione di solidarietà.

- Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati del 26-27.11.2009
 - Intervento sulla modifica dei coefficienti di trasformazione

Brodolini delegato ingegnere per la Provincia di Macerata.

Visto il bilancio non posso che essere favorevole alla proposta di riduzione delle prestazioni previdenziali contributive (leggasi elemosina come da articolo precedente e dai numeri che seguiranno) come da tabella di raffronto che allego per comodità dei vari delegati, dato che dagli atti forniti dalla struttura si hanno solo i valori proposti (in tabella indicati come Inarcassa 2010).

Dalla tabella si evince che i coefficienti subiscono una flessione da un minimo dell'8,4% ai 65 anni (di chi sta chiedendo il trattamento previdenziale contributivo, o se preferite l'elemosina) ad un massimo del 15,7% agli 80 anni (nota come prima), in breve mediamente una riduzione di oltre il 12% (dell'attuale trattamento previdenziale contributivo, o se preferite l'elemosina) ma

Età	Coefficienti di trasformazione		
	Inarcassa attuale	Inarcassa 2010	diminuzione
65	6,136%	5,620%	8,409%
66	6,379%	5,822%	8,732%
67	6,640%	6,039%	9,051%
68	6,927%	6,273%	9,441%
69	7,232%	6,525%	9,776%
70	7,563%	6,798%	10,115%
71	7,924%	7,095%	10,462%
72	8,319%	7,417%	10,843%
73	8,750%	7,767%	11,234%
74	9,227%	8,147%	11,705%
75	9,751%	8,561%	12,204%
76	10,335%	9,012%	12,801%
77	10,983%	9,502%	13,484%
78	11,701%	10,042%	14,178%
79	12,499%	10,631%	14,945%
80	13,378%	11,278%	15,697%

..... c'è un MA gigantesco, che mi porterà a votare contro sul singolo provvedimento, così come presentato.

Quando si tratta di tirare la cinghia se proprio non si vuole andare solo a prendere dove c'è, quanto meno sarebbe decenza dare un colpo alla botte ed un colpo al cerchio, non un colpo al cerchio, un'altro al cerchio e così via lasciando la botte indisturbata.

Le modifiche vanno fatte organicamente, ed il primo banale esempio di equità è quello di diminuire contemporaneamente del 12% (almeno) le aliquote di rendimento per i vari scaglioni delle pensioni retributive.

Siamo alle solite, torniamo ai soliti discorsi dei professionisti di serie "A" e di Serie "B" che nella fattispecie verrebbero ulteriormente retrocessi in serie "C".

Mettiamo alcuni punti fermi: i provvedimenti già presi per la sostenibilità (ancora non operanti) avranno la stessa valenza per tutti, qualunque sia il tipo di pensione che raggiungeranno gli interessati, quindi il sacrificio in termini economici di contribuzione sarà lo stesso per serie "A" e "B", ma così sarebbe per la riduzione del ritorno economico (leggasi pensione retributiva "A" o prestazione previdenziale contributive o elemosina per brevità).

Ad esempio nella fascia 65-70 anni non esiste taglio per chi ha la pensione retributiva "serie A" (chi va in pensione a 65 anni col retributivo ha, salvo casi particolari, la pensione calcolata col sistema retributivo sino ai 70 anni), mentre tale taglio c'è, e come (8,4% circa), solo per chi ha il trattamento previdenziale contributivo "serie B".

Dopo i 70 anni un piccolo taglio ci sarebbe anche per i "serie A" sempre che gli stessi se ne accorgano.

Bastano due conti per vedere l'enorme disparità di trattamento. Al serie "B" viene tolto oltre il 10% della sua prestazioni (vedasi tavella ai 70 anni) ma quanto si toglie al serie "A"? Quest'ultimo avrà ora due componenti una retributiva ed una contributiva, ma la parte contributiva è irrisoria.

E' noto che mediamente con il contributivo si ha un ritorno, a parità di versamenti, 3,5 volte (circa) inferiore che con il retributivo. Inoltre dopo i 65 anni i redditi diminuiscono (diciamo ad esempio ottimisticamente che siano l'80% dei precedenti). E' da considerare infine che 5 anni rappresentano solo 1/6 di 30 anni (necessari per il retributivo).

Dalle considerazioni precedenti la parte contributiva sarà, con calcoli ampiamente approssimati, l'80% di 1 sesto diviso 3,5 = 3,81%. Il minor ritorno economico sarà circa il 10% di tale valore quindi 0,38%. In breve in ogni caso per il serie "A" il minor ritorno in termini economici sarà di alcune frazioni

percentuali contro oltre il 10% del serie "B" (indicativamente un fattore 250 di differenza, mica poco) e risultati dello stesso tipo si hanno dopo i 70, 75 ed 80 anni.

Invito i delegati che non mi credono a fare questa prova inconfutabile: collegarsi ad Inarcassa OnLine e fare, sulla loro situazione personale, a parità di data di pensionamento (oltre 30 anni) dapprima una simulazione di pensione retributiva, poi, con gli stessi dati, una simulazione di prestazione previdenziale contributiva ed i colleghi potrebbero prendere atto dei risultati che esemplifico (i numeri possono variare di molto in funzione dei versamenti, ma i rapporti varieranno di poco):

pensione retributiva ad esempio circa 26.000 euro/anno (13 mensilità da circa 2.000 euro/mese), trattamento previdenziale circa 7.500 euro/anno (13 mensilità da circa 570 euro/mese) eppure sono sempre loro ed i soldi versati sono gli stessi ed i tempi pure, e non mi si venga a dire che è una mia invenzione!

L'esempio predetto è quanto potrebbe realmente succedere se qualcuno, per errore, pur avendo diritto al retributivo chiedesse il contributivo, cioè si attribuisse la classe di serie "B" al posto di serie "A".

Il problema è che per una questione anagrafica spesso la serie "B" è imposta dal fattore tempo, ad esempio chi ha lavorato, per i più disparati motivi, in altro settore per esempio sino a 50 anni, poi come libero professionista, si trova automaticamente ad essere in serie "B" (in serie "A" ci andrebbe ad 80 anni fuori tempo massimo).

Anche con la totalizzazione il trattamento in pratica è da serie "B" (o pochissimo di più, ricordate la famosa iperbole che non si impenna se non verso i 29 anni), non parliamo poi di ricongiunzione per cui in molti casi si dovrebbe possedere una fortuna o vincere al superenalotto.

Con tale proposta, senza una contemporanea (o meglio prioritaria, per ragioni sia di bilancio che di equità) riduzione dei trattamenti retributivi si opererebbe con la ben nota tecnica del solito Robin Hood alla rovescia che toglie ai poveri per dare ai ricchi, tecnica in cui Inarcassa è abilissima, come i fatti dimostrano (potrei citare innumerevoli miei articoli).

Sulla delibera di non restituire più i contributi come da legge 290/90 ma di imporre di fatto il trattamento previdenziale contributivo, come noto, pende uno stramotivato ricorso al TAR del Lazio che, nonostante l'urgenza dichiarata di 3 anni, ad oltre 4 anni di distanza non si è riunito neppure una volta nel merito, ma non potrà essere così per sempre.

Con la diminuzione dei coefficienti proposta si sta forzando la mano verso i ricorrenti che, loro malgrado invecchiano, superano i 65 anni e rischiano,

se non chiedono il trattamento previdenziale, di essere ulteriormente penalizzati.

Ancora una volta Inarcassa si mostra abilissima nel girare il dito sulla piaga per modi e tempi, in quanto non penso proprio che lo studio Orrù ed Associati si sia svegliato una mattina di settembre per andare a proporre ad Inarcassa la modifica di tali coefficienti, certamente qualcuno quello studio lo ha commissionato.

Certo in CND non avrò materialmente il tempo di dettagliare quanto esposto, quindi mi vedo costretto ad agire di anticipo sensibilizzando i colleghi.

Dal momento che i benefici per Inarcassa sono trascurabili si vorrebbe una decorrenza per così dire “immediata”, dal 1.1.2010, come indicato a pag. 4 della nota tecnica dello studio Orrù e Associati, come dire decidiamo in fretta e furia (tanto i serie “A” sono sempre a favore delle ritorsioni sui serie “B”) ed eseguiamo immediatamente la sentenza.

Abbiamo discusso per decenni della sostenibilità ed ora con un tocco di bacchetta magica andiamo a mettere immediatamente le mani solo sull'elemosina?

Che succederà se, come logica vorrebbe, il TAR dovesse annullare quanto erroneamente pubblicato in gazzetta? Si è talmente ingarbugliata (non voglio fare la pubblicità a Casini) la situazione che principi del foro, quelli veri e costosissimi, sarebbero chiamati ad operare con danni economici per tutti di difficile quantificazione e tutto per “un effetto non rilevante per la sostenibilità della Cassa” (lo dice lo studio Orrù in tutta onestà!).

Cerchiamo di utilizzare meglio il costoso tempo del CND per cose più serie e se qualcuno non ritiene che questo sia un articolo serio evidentemente non ha a cuore le sorti della cassa.

- Diffida personale

Cambio un pò ma in un certo senso continuo sul punto precedente visto che da più parti mi vengono rivolte varie accuse.

Per chi poi mi accusa di fare il “Cicero pro domo sua” sappia che ho oltre 24 anni di iscrizione ad Inarcassa, che ho periodi di iscrizione anteriori al 29.1.1981, che l'art. 42.2 dello Statuto recita “Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.” a conferma dell'art. 25.7 della Legge n. 6 del 1981.

Si legga poi la sentenza a seguire, che non fa che ribadire ulteriori sentenze simili e tragga le ovvie conclusioni: proponendo la riduzione dei trattamenti retributivi vado contro i miei interessi, in fin dei conti fra poco dovrei essere (il condizionale è sempre d'obbligo) un “serie A” a tutti gli effetti.

Spero almeno si riconosca la mia onestà intellettuale.

Infine mi vengono forti dubbi sul comportamento di Inarcassa che, nonostante precedenti sentenze contrarie (non costringetemi ad andare nei miei archivi per rintracciarle, ne cito una per tutte: Cassazione Civile, sezione Lavoro del 25.8.2006 n. 18532 che a sua volta cita un pregresso notevole) o non sa interpretare bene il suo stesso Statuto, o usa il ricorso alle vie legali sperando che i singoli si spaventino e non oppongano resistenza, tanto in fin dei conti paga Pantalone, non chi ha deciso di avventurarsi in una causa persa, tanto non paga di tasca sua.

Anche a questo c'è un limite: con la presente diffido formalmente in prima persona chi in Inarcassa vorrà, da oggi in poi, intraprendere azioni legali simili a quella del ricorso a seguire, in modo tale che la soccombenza non ricada più economicamente su Inarcassa, ma su chi eventualmente dovesse perseverare in tale atteggiamento.

Occhio al portafoglio, su questioni di tale tipo Inarcassa non dovrà più sborsare un centesimo e chiedo ai Revisori dei Conti di vigilare in merito.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: □Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente - Dott. CUOCO Pietro - Consigliere - Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ZAZZA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAFRET PIERPAOLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 86/05 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 11/07/05 R.G.N. 20/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/08 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo; udito l'Avvocato MASSIMO LUCIANI; udito l'Avvocato ZAZZA ROBERTO; □udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 8.2.2000, G.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste l'INARCASSA ed esponeva di essere stato iscritto presso la medesima per oltre venti anni; di avere compiuto nel (OMISSIS) i 65 anni di età; di avere quindi maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a sensi della L. n. 6 del 1981, art. 2. In particolare l'attore precisava di essere stato iscritto in due distinti periodi: dal 1961 al 1972, indi dal 1990 al 1999.

L'Inarcassa ingiustamente aveva rifiutato la pensione, ritenendo che il requisito più favorevole dei venti anni di contribuzione (anzichè trenta come successivamente previsto) non poteva applicarsi al G., per non essere egli iscritto alla Cassa medesima alla data di entrata in vigore della detta L. n. 6 del 1981. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

2. Proponeva appello la Inarcassa.

Si costituiva e resisteva il G.. La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado così motivando:

- l'attore è stato iscritto all'Inarcassa dal 1.1.1961 al 1.5.1972;

cancellato per avere prestato lavoro subordinato, è stato reinscritto dal 1.4.1990 al 18.6.1999; egli vanta dunque 20 anni e 78 giorni di contribuzione;

- a sensi della L. n. 6 del 1981, art. 25, gli iscritti alla cassa da data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione;

- la norma riguarda gli iscritti in data anteriore al 29.1.1981, ma non richiede anche la perdurante validità dell'iscrizione a tale data: essa fa riferimento ad una situazione in sè conclusa, vale a dire l'iscrizione avvenuta in data anteriore al 29.1.1981.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Inarcassa deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'attore G..

Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 6 del 1981, art. 25, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il comma 6 del detto articolo va interpretato nel senso che solo i professionisti iscritti all'Inarcassa quando la L. n. 6 del 1981 è entrata in vigore possono conservare il trattamento pregresso. Viceversa, l'attore a tale data era stato cancellato, in quanto lavoratore subordinato. A nulla rileva che il G. avesse conservato lo stesso numero di matricola, cosa questa necessaria per evitare confusioni amministrative tra diverse posizioni. Non essendo egli iscritto alla Cassa nel gennaio 1981, non può invocare la pensione di vecchiaia con soli venti anni di contribuzione. La stessa soluzione è imposta dallo Statuto dell'Inarcassa, il quale prevede che gli

iscritti che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni. Il concetto di conservazione implica l'iscrizione effettiva al momento dell'entrata in vigore della "novella". Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo che un iscritto per un solo giorno prima della data di entrata in vigore della legge in questione potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia usufruendo del più favorevole trattamento previgente.

5. Il motivo è infondato.

La L. n. 6 del 1981, art. 25, contenente le norme transitorie, prevede che sono disciplinate dalla legge stessa le pensioni le quali maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. In particolare, le pensioni di vecchiaia che maturano entro tale data sono regolate dalla normativa previgente. Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1961, sono utili ai soli fini della maturazione (ma non dell'ammontare) del diritto alla pensione di anzianità anche gli anni di anteriore effettivo esercizio della professione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata in funzione della cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età. Gli iscritti alla cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima conservano il diritto, tra l'altro, alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione. □6. Dalla lettura della norma si ricava che essa ha usato espressioni diverse a seconda del significato che il legislatore voleva dare al disposto della stessa. Cosè è stato specificato quando il requisito dell'iscrizione doveva essere continuo, che gli iscritti dal 1961 potevano giovare di periodi non coperti di contribuzione ai fini della maturazione del diritto a pensione; che gli iscritti "in data anteriore" alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, potevano andare in pensione di vecchiaia con (soli) venti anni di anzianità contributiva anzichè trenta. La lettura che la difesa dell'Inarcassa fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge". Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6. L'uso della formula "in data" non può avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purchè anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa. Si tratta in altri termini di una situazione statica in sè conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge" come si esprime Cass. 17.4.1989 n. 1818 in materia di pensione di invalidità

Inarcassa. Lo stesso principio è ripreso da Cass. 28.3.2002 n. 4559, in tema di pensione indiretta Inarcassa, che parla di "periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuità dell'iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale".

7. Anche Cass. 19.10.2006 n. 22420 riprende incidentalmente l'affermazione di cui sopra, nel senso che iscrizione in data anteriore non significa anche e necessariamente continuità dell'iscrizione. Un precedente specifico è invece rappresentato dalla sentenza di questa Corte di Cassazione 25.8.2006 n. 18532: occupandosi di un caso in cui un soggetto vantava una anzianità contributiva inferiore a 30 anni e non era iscritto alla cassa alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, si è affermato che l'iscrizione in data anteriore è condizione necessaria e sufficiente per la soggezione al regime transitorio. E' sufficiente essere stato iscritto in data anteriore al gennaio 1981 per conservare il requisito contributivo di venti anni. Da tale specifico precedente non appare il caso di discostarsi, anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze anteriori.

8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello emesso condanna alle spese, senza tenere conto della novità e della complessità della questione dedotta in giudizio.

9. Il motivo è infondato.

La regola inerente alla condanna alle spese è quella della soccombenza. La deroga è costituita dalla compensazione totale o parziale delle spese stesse, che deve essere motivata e giustificata. Nella specie, il Giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto di applicare il principio della soccombenza, anche tenuto conto che sulla questione esistevano precedenti sfavorevoli all'Inarcassa.

10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.

Le spese del grado seguono - per motivi non dissimili da quelli esposti a proposito del secondo motivo di ricorso - la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente INARCASSA a rifondere al controricorrente G.L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 20,00, oltre Euro duemila/00 per

onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008

Alla prossima, presumibilmente ai primi di dicembre dato che questo comunicato non era assolutamente previsto.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.